

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, tramite un pozzo in Comune di Valdilana, assentita alla "Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" con D.D. n. 1.472 del 17.11.2020. PRAT. TRIVERO13.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.472 del 17.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" (c.f. 01538340017) con sede legale in Via Cottolengo 14 - 10152 Torino, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione per la sede operativa di Loc. Ponzone - 13835 Valdilana (BI), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art .2 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 06.07.2020 da Sig. Arice Carmine (omissis), legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art 3 del Regolamento la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Trivero13 e avente C.U.R.: BI 10398;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idricoGWB-CRN "Cristallino indifferenziato Nord";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 0,5 l/s, una portata media di l/s 0,005 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 160, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Valdilana e distinto al fg. 30 mapp. 280 ;

all'art. 2 l'uso Civile;

all'art. 10: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.097 di Rep. del 06 luglio 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato